

COMUNICATO UFFICIALE N. 145 – Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 1 aprile 2016
TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014

Prot. n. 1623

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Avv. Jacopo Caproni (Presidente);

Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo);

Avv. Luigi Tocci (Componente supplente);

definendo i procedimenti riuniti n. 1/FIH/2014 e n. 7/FIH/2014, ha reso la seguente decisione nei confronti dell'incolpato, sig. Luca Antonio Maria Di Mauro.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, co. 4, Regolamento di Giustizia (RdG) FIH 2014 del 17 febbraio 2016, depositato il 18 febbraio 2016, il Procuratore Federale FIH, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, e il Procuratore Nazionale dello Sport Applicato, Avv. Alessandra Flamminii Minuto, hanno esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Luca Antonio Maria Di Mauro**, nato a Catania (CT) il 30 aprile 1950, nella qualità di Presidente del Consiglio Federale FIH e legale rappr.te p.t. della FIH nei quadrienni olimpici 2009/2012 e 2013/2016, *“per la violazione dell'art. 57 del Regolamento di Giustizia FIH in relazione agli artt. 2, 4, 8, 13, 24 e 27 dello Statuto Federale FIH e in relazione agli artt. 4, 5, 6 c. 4, 26 e 58 del Regolamento Organico FIH”* e così, in particolare, per avere, in concorso (art. 44, co. 3, RdG FIH) con tutti i Consiglieri Federali in carica nei periodi sopra indicati, *“omesso il controllo e consentito l'affiliazione e i tesseramenti, e i relativi rinnovi, in violazione delle norme regolamentari e statutarie con condotta permanente fino*

alle dimissioni del Presidente FIH dott. Luca di Mauro intervenute in data 12.07.2014 e conseguente decadenza del Consiglio Federale; e comunque fino alla data dell'ultima delibera di affiliazione del 7.06.2014".

Con provvedimento del 26 febbraio 2016, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 24 marzo 2016, salvo doverne successivamente disporre il differimento al 26 aprile 2016 per l'impossibilità *medio tempore* sopravvenuta di costituire l'Organo giudicante nella predetta data.

Nelle more, però, è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale Federale documentazione attestante l'accordo ex art. 114, RdG FIH 2014, dalla quale si evince che il sig. Luca Antonio Maria Di Mauro, consapevole delle responsabilità derivanti dalle contestazioni formulate nell'atto di deferimento a giudizio, ha concordato con la Procura Federale l'applicazione della sanzione finale della sospensione a termine da qualsiasi attività per giorni 27 (ventisette), e che la Procura Generale dello Sport, nella persona del dott. Enrico Cataldi, con provvedimento del 21 marzo 2016, prot. n. 02401, nulla ha ritenuto di osservare in ordine alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata: pertanto, gli atti del patteggiamento con incolpazione del sig. Di Mauro sono stati rimessi all'intestato Tribunale Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Motivi della decisione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, ultimo comma, RdG FIH 2014, il Collegio incaricato della decisione è chiamato ad esprimersi sulla corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti, nonché sulla congruità della sanzione tra queste concordata, onde poter dichiarare l'eventuale efficacia del patteggiamento con incolpazione.

A tal fine, giova rammentare che, nel caso di specie, la Procura Federale ha contestato all'incolpato la violazione, in qualità di Presidente Federale e in

concorso con tutti i Consiglieri Federali in carica nei quadrienni olimpici 2009/2012 e 2013/2016, dell'art. 57, RdG FIH - il quale, per quanto qui rileva, statuisce che “[...] i componenti gli organi federali di cui all'art. 16 dello Statuto sono tenuti ad osservare lo Statuto e le norme regolamentari, i provvedimenti e le decisioni federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e correttezza sportiva” -, in relazione agli artt. 2, 4, 8, 13, 24 e 27 dello Statuto Federale FIH, nonché agli artt. 4, 5, 6 c. 4, 26 e 58 del Regolamento Organico FIH. Segnatamente, le contestazioni della Procura Federale si appuntano sull'illegittima abdicazione, da parte del Consiglio Federale (dunque, per quanto di ragione, anche dell'incolpato), delle funzioni e dei poteri che l'art. 4, Statuto FIH, e l'art. 6, co. 4, Regolamento Organico FIH, precipuamente riservano a tale Organo, sotto la guida del Presidente Federale, in tema di affiliazione, essendo i relativi procedimenti destinati a concludersi con apposita delibera del Consiglio Federale.

In tal senso, nell'atto di deferimento a giudizio si legge che, durante i periodi in contestazione, il Consiglio Federale, nelle persone degli incolpati e sotto la guida del Presidente federale, *“in piena violazione delle norme statutarie e regolamentari”* di riferimento, ha *“omesso ogni controllo sulle procedure di affiliazione, abdicando ai propri compiti in favore della Commissione tesseramento, sprovvista di mandato utile all'espletamento della specifica attività inerente l'affiliazione”*.

In sostanza, quindi, è stata la “Commissione Tesseramento”, istituzionalmente preposta al vaglio delle (sole) richieste di tesseramento ex art. 20, co. 4, Regolamento Organico FIH, a deliberare (anche) sulle domande di affiliazione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche, pur in mancanza di una norma federale espressamente attributiva della relativa competenza, ciò che ha costituito un *modus operandi* illegittimo poiché, laddove il Consiglio Federale avesse voluto spogliarsi delle proprie funzioni in materia di affiliazioni, avrebbe

dovuto farlo attraverso l'istituzione di una Commissione *ad hoc*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 3, Statuto FIH, ovvero sulla scorta di una delega ritualmente conferita in favore della predetta "Commissione Tesseramento".

In mancanza, la "Commissione Tesseramento" ha deliberato sui procedimenti di affiliazione al di fuori di una formale investitura da parte del Consiglio Federale, ciò che, *"oltre a certificare l'illegittimità del procedimento decisionale, secondo i principi generali del diritto, determina anche il permanere della responsabilità in capo al delegante per gli atti compiuti dal delegato senza titolo valido"*.

Il *modus operandi* fin qui descritto, infatti, non è rimasto privo di conseguenze, atteso che, come emerge, fra l'altro, dalla "Relazione della Commissione per l'indagine sui fatti relativi alla Federazione Italiana Hockey" del 10 giugno 2014 (e dai documenti ivi allegati), nel periodo che qui interessa sono stati constatati reiterati casi di affiliazioni di Società prive dei requisiti a tal fine necessari (che in questa sede certamente non occorre dettagliare), oltre al tesseramento di 198 atleti di età inferiore a quella che lo Statuto federale richiede per la valida instaurazione del vincolo sportivo.

Alla luce di quanto esposto, quindi, il Collegio ritiene senz'altro corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dalle parti.

Per quanto attiene al profilo squisitamente sanzionatorio, tenuto conto del disposto dell'art. 57, ultimo comma, Statuto FIH (*"qualsiasi violazione ai doveri di cui al primo comma non espressamente prevista dal presente regolamento può essere punita con la sospensione da un minimo di quindici giorni sino ad un massimo di tre mesi"*), nonché della sanzione base richiesta dall'incolpato (giorni sessanta di sospensione) e dell'applicazione sia delle attenuanti ex art. 39, RdG FIH 2014 (fino a - 1/3), sia della diminvente ex art. 114 RdG FIH 2014 (fino a - 1/3), il Collegio valuta congrua la sanzione finale di giorni ventisette di sospensione a termine da ogni attività federale a carico del sig. Di Mauro.

Tale sanzione, peraltro, risulta condonata in virtù del provvedimento di clemenza adottato dal Consiglio Federale con Delibera n. 10.2 del 4 luglio 2015, come interpretata dalla successiva Delibera n. 29 del 1-2 agosto 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, ultimo comma, RdG FIH 2014, l'accordo per l'applicazione di sanzione su richiesta a seguito di atto di deferimento intercorso tra la Procura Federale e il sig. Luca Antonio Maria Di Mauro.

In considerazione dell'intervenuta definizione dei procedimenti in epigrafe indicati, dichiara, altresì, revocata l'udienza di discussione del 26 aprile 2016.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2016.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente ed Estensore
fto Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo
fto Avv. Giuseppe Matano

Il Componente supplente
fto Avv. Luigi Tocci

Per la pubblicazione

Roma, 1 aprile 2016



Il Segretario Generale
Francesca Vici